Comune di Foggia

Servizio Politiche fiscali

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

(TA.R.E.S.)

ART.14, D.L. 6 dicembre 2011, N.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214.

INDICE

Parte Prima

Art.1 istituzione pag. 4

Art.2 contenuto pag. 4

Art.3 servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati pag. 5

Art.4 limite territoriale pag. 5

Art.5 soggetto attivo pag. 6

Art.6 presupposto pag. 6

Art.7 esclusioni pag. 6

Art.8 esclusione dall'obbligo di conferimento pag. 7

Art.9 esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio pag. 7

Art.10 soggetto passivo pag. 9

Parte seconda

Art.11 periodicità e decorrenza pag. 9

Art.12 superficie tassabile pag. 10

Art.13 riduzioni tariffarie per particolare uso pag. 11

Art.14 ulteriori riduzioni pag. 11

Art.15 riduzione per raccolta differenziata utenze domestiche pag. 12

Art.16 divieto di cumulo di riduzioni ed agevolazioni pag. 12

Art.17 disservizio pag. 12

Parte terza

Art.18 maggiorazione pag. 13

Art.19 tributo provinciale pag. 13

Art.20 tariffa giornaliera pag. 14

Parte quarta

Art.21 dichiarazione pag. 14

Art.22 versamento pag. 15

Art.23 accertamento, rimborso e contenzioso pag. 16

Art.24 riscossione coattiva pag. 17

Art.25 sanzioni pag. 17

Art.26 interessi pag. 17

Art.27 funzionario responsabile pag. 18

Parte quinta

Art.28 commisurazione della tariffa pag. 18

Art.29 articolazione della tariffa pag. 19

Art.30 utenze domestiche pag. 20

Art.31 utenze non domestiche pag. 20

Disposizioni finali e transitorie

Art.32 disposizioni per l'anno 2013 pag. 22

Art.33 numero componenti e categorie tariffarie pag. 23

Art.34 abrogazioni pag. 23

Art.35 trattamento dati personali pag. 23

Art.36 norma di rinvio pag. 23

Art.37 clausola di adeguamento pag. 23

ALLEGATO 1 : Elenco categorie di utenza

PARTE PRIMA

Art. 1

(istituzione del tributo)

In attuazione dell'art.14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i., a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito nel Comune di Foggia il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica nell'ambito del territorio comunale, e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Il tributo si articola in due componenti:

a) componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

b) componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, disciplinata, in attuazione dell'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, dall'art. 18 del presente regolamento.

Art. 2

(contenuto del regolamento)

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art.14, comma 22, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, determinando, tra l'altro:

a) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) La disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) L'individuazione di categorie di attività produttive i rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti dell'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3

(servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati)

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (T.U. Ambiente) e dal "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo" del Comune di Foggia, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 18 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
A tali atti si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa comprendenti, tra l'altro, la nozione e la classificazione dei rifiuti, la distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, rifiuti assimilati agli urbani, rifiuti non compresi nel servizio, collocazione dei contenitori, frequenza della raccolta, etc.

Art. 4

(limite territoriale di applicazione del tributo)

L'applicazione della tassa, nella misura ordinaria, è limitata alle zone del territorio comunale per il quale si intende quello compreso nel perimetro urbano tracciato dalla nuova circumvallazione costituita da una parte dalla S.S. 16 che collega l'incrocio di via Bari a quello di via San Severo e da questo al raccordo autostradale di via Manfredonia, dall'altra parte dalla sopraelevata (nuova tangente meridionale) che va dall'incrocio di via Bari al raccordo autostradale di via Manfredonia, comprendente tutti i nuclei di qualsiasi complesso edilizio costituiti nell'interno di essi, oltre le borgate di Segezia, Cervaro, Incoronata, Arpinova, Tavernola, Mezzanone e Rignano Scalo.

Tenuto conto del disposto dell'art.192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, che vieta l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente, gli utenti di locali e aree siti oltre il perimetro urbano di raccolta, così come individuato dal comma precedente, sono comunque tenuti al conferimento dei rifiuti presso il contenitore più vicino. In tal caso il tributo è dovuto:

a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dell'immobile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata, o di fatto servita, dista meno di 500 metri;

b) in misura pari al 30% della tariffa se la distanza dell'immobile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata, o di fatto servita, dista più di 500 metri;

La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione iniziale di cui all'art.21 del presente regolamento ovvero, successivamente a mezzo apposita istanza, e viene meno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione ordinaria del servizio di raccolta.

Art. 5

(soggetto attivo)

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Foggia nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6

(presupposto)

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 7

(esclusioni)

Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cu all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportive nell'ambito di immobili appartenenti alle categorie catastali C/4 e D/6, ferma restando l'imponibilità delle superfici di annessi locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
- la superficie dei fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, appartenenti pertanto alla categoria catastale E/7, ferma restando l'imponibilità delle superfici di annessi locali destinati ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;

- i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Le cause di esclusione di cui al presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione;

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 8
(Esclusione dall'obbligo di conferimento)

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 9

(Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio)

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti individuate dall'articolo 185

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, avendo cura di produrre annualmente la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate che, in mancanza, potrà essere richiesta anche dal Comune.

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE %
Falegnameria	**35**
Autocarrozzerie	**35**
Autofficine per riparazione veicoli	**35**
Gommisti	**35**
Autofficine di elettrauto	**35**
Lavanderie	**35**
Studi dentistici ed odontotecnici	**35**
Tipografie	**35**
Attività residuali con produzione di rifiuti speciali	**25**

La riduzione prevista dal comma precedente viene riconosciuta su richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 10

(soggetto passivo)

Il tributo è dovuto da chiunque occupi, detenga o possegga, a qualsiasi titolo, i locali ed aree scoperte di cui agli articoli 6 e 7, comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi del rapporto tributario riguardante i locali ed aree ad uso esclusivo.

PARTE SECONDA

Art. 11

(periodicità del tributo e decorrenza)

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Qualora l'occupazione abbia inizio oltre i primi quindici giorni del mese, l'obbligazione decorre dal 1 giorno del mese successivo.

La cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree, da comunicarsi entro il termine di 90 giorni successivi al suo verificarsi al competente ufficio comunale a mezzo denuncia di cessazione debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese in cui è cessata l'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree.

Qualora la cessazione si verifichi oltre i primi quindici giorni del mese, l'abbuono del tributo decorre dal 1 giorno del mese successivo.

In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 4, il tributo non è dovuto per il periodo successivo se l'utente, che non ha prodotto la denuncia di cessazione entro tale termine, dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Le modifiche intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno della loro effettiva variazione, così come individuato dai commà 2 e 3, devono essere comunicate entro il termine di cui al comma 4.

Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, decorrendo altrimenti l'effetto dalla data di presentazione della comunicazione di variazione.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero dei componenti la famiglia anagrafica.

Art. 12

(superficie tassabile)

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Ai fini di prima applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 13 novembre 1993, n.507.

A compimento dell'attivazione delle procedure di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate ed il Comune di Foggia dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, così come stabilite, in applicazione dell'art.14, comma 9 bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate prot.n.39724 del 29 marzo 2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (cat. A, B, C), è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Al termine delle procedure di cui al comma precedente, il Comune di Foggia comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

E' facoltà del contribuente che sia già in possesso del certificato catastale relativo all'unità immobiliare tassata, che indichi espressamente la superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, richiedere l'adeguamento di cui al precedente comma 4.

Considerato che la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo rappresenta un nuovo criterio di individuazione della superficie imponibile del nuovo tributo, qualora l'ottanta per cento della superficie catastale risulti inferiore a quella considerata ai sensi del comma 1, tale circostanza non da diritto ad alcun rimborso del tributo per le annualità pregresse al suo adeguamento, tantomeno ai fini ta.r.s.u. regolata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.507/1993.

Per le altre unità immobiliari (cat. D-E-F) la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

Per i distributori di carburante, fermo restando le esclusioni previste dall'art.7, comma 2, sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina .

Art. 13

(riduzioni tariffarie per particolare uso)

Ai sensi dell'art.14, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, la tariffa è ridotta del 30% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, che l'unità immobiliare non sia di fatto occupata da altro soggetto ivi dimorante o residente e che sia espressamente indicata l'abitazione di residenza del richiedente;

La riduzione di cui al presente articolo è concessa a domanda dell'interessato e decorre dal termine di cui all'art.11, comma 2, del presente regolamento.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il termine previsto dall'art.11, comma 7, del presente regolamento, decorrente dal loro verificarsi, il venire meno delle condizioni per l'attribuzione della riduzione prevista dal presente articolo.

Art. 14

(Ulteriori riduzioni)

Ai sensi dell'art.14, comma 19, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n.214 e s.m.i., il Consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dall'art.14, commi 15, 16, 17 e 18 del D.L. n.201/2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

Art. 15
(riduzione per raccolta differenziata utenze domestiche)

In attuazione della disposizione di cui all'art.14, comma 17, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n.214, previa certificazione che il Gestore del servizio provvederà annualmente ad inviare al Comune di Foggia a consuntivo del servizio reso, alla tariffa delle utenze domestiche imputabili ai contribuenti residenti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato istituito ed effettivamente svolto, è assicurata una riduzione percentuale della quota variabile nella misura del:

a) 10%, se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 30%;
b) 25%, se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 50%;
c) 50%, se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 70%;
d) 75%, se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 90%.

La riduzione di cui al precedente comma è applicata sulla tariffa per l'annualità successiva a quella certificata, con esclusione di sgravi o rimborsi degli importi dovuti per annualità precedenti, ovvero, nel caso di cessazione dell'utenza, a mezzo parziale rimborso del tributo corrisposto nell'anno di riferimento che sarà onere del contribuente richiedere espressamente al Comune di Foggia.

Art. 16

(Divieto del cumulo di riduzioni e agevolazioni)

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica quella più favorevole al contribuente.

Art. 17
(disservizio)

Il tributo e' dovuto nella misura del 20 % della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di prolungata interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Le condizioni previste dal primo comma del presente articolo, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, devono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del servizio per il tramite del competente ufficio comunale.

Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, e comunque non oltre sei mesi dalla sua presentazione, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa fino a quando il servizio non venga ripristinato.

PARTE TERZA

Art. 18

(maggiorazione della tariffa a copertura dei servizi indivisibili)

Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli 28 e seguenti, così come previsto dall'art.14, comma 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è applicata una maggiorazione pari ad € 0,30 per metro quadrato, elevabile ad € 0,40 con deliberazione del Consiglio Comunale, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi, a copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

Alla maggiorazione non si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 19

(tributo provinciale)

Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree tassabili, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 18.

Art. 20
(tariffa giornaliera)

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria é determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.

L'occupazione o la detenzione é temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare

L'obbligo della denuncia é assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche, o del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art.18 del presente regolamento.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

PARTE QUARTA

Art. 21
(dichiarazione)

I soggetti passivi del tributo di cui all'art.10 del presente regolamento presentano la dichiarazione di inizio occupazione, detenzione, possesso dei locali e delle aree assoggettabili al tributo entro il termine di giorni 90 dalla data di inizio dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune anche sul sito web istituzionale, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione di variazione va presentata entro lo stesso termine di cui al primo comma decorrente dal verificarsi della variazione.

La dichiarazione deve contenere obbligatoriamente:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del dichiarante;
b) codice fiscale del dichiarante;

c) numero componenti del nucleo familiare o comunque il numero dei conviventi;
d) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni, la dichiarazione, obbligatoriamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la denominazione, la sede, il codice fiscale o partita iva, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
e) i dati catastali, l'ubicazione, il numero civico ed il numero dell'interno, ove esistente, delle unità immobiliari dichiarate;
f) la superficie assoggettabile al tributo, così come individuata dall'art.12 del presente regolamento;
g) la destinazione d'uso dei locali;
h) la data di inizio dell'occupazione, detenzione o possesso dell'immobile;
i) l'eventuale richiesta di riduzione/agevolazione, ricorrendone i requisiti;
j) la data in cui viene presentata la dichiarazione, la firma del dichiarante.

La dichiarazione deve essere presentata, in alternativa, presso uno dei seguenti uffici:
a) Ufficio protocollo generale del Comune di Foggia;
b) Ufficio tributario del Comune di Foggia;
c) Sede della concessionaria per la gestione, riscossione ed accertamento dell'entrata tributaria, qualora il servizio sia affidato in concessione.
d) Presso l'ufficio anagrafe solo in occasione di variazioni anagrafiche.

L'ufficio rilascia al dichiarante una ricevuta o una copia della dichiarazione presentata, debitamente sottoscritta per avvenuta presentazione.

In caso di spedizione a mezzo del servizio postale, la dichiarazione, a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale.

E' consentita la presentazione della dichiarazione a mezzo Posta Elettronica Certificata o fax-mail.

Art. 22
(versamento)

In deroga all'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della maggiorazione e del tributo provinciale è effettuato mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.32 del presente regolamento, in deroga all'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, il tributo, la maggiorazione ed il tributo provinciale, sono versati esclusivamente al Comune.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le

scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

Fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art.32 del presente regolamento, il versamento del tributo comunale e della maggiorazione per l'anno di riferimento, è effettuato in quattro rate scadenti nei mesi di febbraio, maggio, luglio e settembre, salvo conguaglio da effettuarsi nel mese di dicembre.

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di maggio di ciascun anno.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 23
(accertamento rimborso contenzioso)

L'attività di accertamento e di rimborso della tassa sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art.1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296 a cui si fa esplicito richiamo e riferimento.

L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, di notifica e degli ulteriori interessi di mora.

Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato, così come previsto dall'art.22, comma 1 del presente regolamento.

Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento di cui al comma 2 ed a condizione che presenti formale dichiarazione di acquiescenza, una rateazione delle somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi, entro i limiti e secondo le modalità previste dal vigente regolamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Foggia.

Gli accertamenti valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di cui all'art.12 del presente regolamento, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80

per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Il Contenzioso tributario è regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e successive modiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 08.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n.218/1997 e successive sue modifiche.

Art. 24

(riscossione coattiva)

In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 25

(sanzioni)

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

Nel caso di omessa od infedele dichiarazione, ovvero di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.27 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applicano le sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 08.04.1999 e successive modificazioni.

Le sanzioni per omessa od infedele dichiarazione di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi, anche in forma di rateazione di cui all'art.24, comma 4.

Art. 26

(interessi)

Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Foggia, secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 27

(funzionario responsabile)

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Se il servizio è affidato in concessione, il funzionario responsabile dovrà svolgere attività di controllo e vigilanza sugli atti e sull'attività del concessionario, garantendone il rispetto della legge e delle presenti norme regolamentari.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, ovvero il concessionario, può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

PARTE QUINTA

Art. 28

(commisurazione della tariffa)

La tariffa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

La tariffa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.

Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

La tariffa è determinata, sulla base del Piano Finanziario redatto dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvato dal Consiglio Comunale, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la

delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa e la maggiorazione deliberata per l'anno precedente.

Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 29

(Articolazione della tariffa)

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b) i coefficienti *Ka, Kb, Kc e Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 30

(utenze domestiche)

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, così come risultante alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 90 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 21, comma 1, del presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata dalla struttura del ricovero.

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica se sita nel Comune di Foggia, ovvero, in via presuntiva, nel numero di quattro componenti se sita in altro comune.

Art. 31

(utenze non domestiche)

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

In attuazione della disposizione di cui all'art.14, comma 18, del D.L. n.201/2011, nel caso di avvio al recupero di rifiuti assimilati agli urbani, attraverso soggetti diversi dal gestore del servizio comunale, è assicurata una riduzione percentuale della quota variabile della tariffa nella misura del:

a) 5%, nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno 500 kg fino a 5.000 kg.;

b) 15%, nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati compresa tra i 5.000 kg. ed i 50.000 kg.;

c) 25%, nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore ai 50.000 kg.;

La riduzione di cui al precedente comma è applicata a consuntivo annuo su apposita dichiarazione debitamente documentata, che sarà preciso onere del produttore presentare al Comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al recupero e dei relativi codici CER, l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero attestante la quantità annua di rifiuti avviati al recupero.

Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione presso la CC.II.AA e/o da quanto denunciato ai fini fiscali (IVA).

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, così come individuata nel comma precedente.

Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco delle categorie di cui all'allegato 1 al presente regolamento, saranno inserite nella categoria tariffaria con similare produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32
(disposizioni per l'anno 2013)

Per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art.14, comma 35 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e dall'art.22 del presente regolamento, tenuto conto della deliberazione di Consiglio Comunale n.141 del 29 aprile 2013, adottata ai sensi dell'art.10, comma 2, del D.L. n.35/2013, convertito con modificazioni dalla 6 giugno 2013, n.64, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art134, ultimo comma, del D.Lgs. n.267/2000 e pubblicata in pari data anche sul sito web istituzionale del Comune di Foggia, operano le seguenti disposizioni:

1) il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), è stabilito nel numero di cinque;
2) La scadenza delle rate è fissata al 30 maggio 2013 (per la prima), al 30 luglio 2013 (per la seconda), al 30 settembre 2013 (per la terza), al 30 ottobre 2013 (per la quarta) ed al 30 dicembre (per la quinta ed ultima);
3) Ai fini del versamento delle prime quattro rate il Comune di Foggia invierà ai contribuenti, per il tramite della concessionaria, i modelli di pagamento già predisposti, con le stesse modalità di versamento, per il pagamento della TARSU 2012;
4) Nella quinta ed ultima rata, determinata a conguaglio secondo le disposizioni di cui all'art.14 del D.L. n.201/2011 a titolo di TARES per l'anno 2013, saranno scomputati i pagamenti effettuati con le precedenti rate;
5) La maggiorazione standard pari a 0,30 per metro quadrato, riservata allo Stato, è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2013-

Sino all'adozione del presente regolamento sono ritenute valide le dichiarazioni di inizio occupazione dai contribuenti prodotte ai sensi della previgente normativa.

Per le occupazioni e le variazioni intervenute dal primo gennaio 2013, l'obbligo dichiarativo di cui all'art.21 decorre a far tempo 90 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente regolamento.

Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1 gennaio 2013, l'importo delle rate di cui al comma 1, ad eccezione dell'ultima, è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TA.R.S.U. applicate dal Comune nell'anno precedente.

In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con l'ultima rata.

ALLEGATO 1

Categorie di utenza

Utenze domestiche
Numero componenti del nucleo familiare
1
2
3
4
5
6 o più

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri, spettacoli viaggianti
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Esposizioni, autosaloni
6	Alberghi con ristorante, caserme, carceri
7	Alberghi senza ristorante

Art.33

(numero componenti e categorie tariffarie)

In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo.

In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto alla tipologia di attività dichiarata o accertata ai fini ta.r.s.u.

Art.34

(abrogazioni)

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è soppresso il prelievo relativo alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni regolato, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.407 del 29.settembre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza .

Art.35

(trattamento dei dati personali)

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art.36

(norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni e nel vigente regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti del Comune di Foggia, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art.37

(clausola di adeguamento)

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

8	Case di cura e riposo
9	Ospedali
10	Uffici, agenzie, studi professionali, laboratori di analisi, studi televisivi e radiofonici, stazioni ferroviarie
11	Banche ed istituti di credito
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
14	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
15	Banchi di mercato beni durevoli
16	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
17	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie a secco, tintorie non industriali
18	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
19	Attività industriali con capannoni di produzione
20	Attività artigianali di produzione beni specifici
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22	Mense, birrerie, amburgherie
23	Bar, caffè, pasticceria
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25	Plurilicenze alimentari e/o miste
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27	Ipermercati di generi misti
28	Banchi di mercato genere alimentari
29	Discoteche, night club, sale da ballo, sale da gioco